

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

CompagniaAurea di Francesco Sinigaglia - APS

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 – È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bisceglie, Via Camere del Capitolo n. 6, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **"COMPAGNIAUREA DI FRANCESCO SINIGAGLIA – APS"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'associazione "COMPAGNIAUREA DI FRANCESCO SINIGAGLIA - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 - L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera d): secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

Francesco Sinigaglia

Francesco Sinigaglia

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E in particolare persegue le seguenti finalità:

si propone di diffondere la cultura artistica, teatrale, musicale, poetica, letteraria e cinematografica e ha lo scopo di offrire l'opportunità di partecipare a esperienze culturali mediante produzione e distribuzione di spettacoli nonché la facoltà di promuovere e produrre la cultura del teatro organizzando corsi di formazione, laboratori e preparazione. Pertanto, si propone di:

- diffondere la cultura artistica (teatrale, cinematografica, musicale, letteraria...) nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura teatrale, cinematografica, musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale come un bene per la persona e un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, portatori di handicap o disabilità, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della teatroterapia e musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 4 - L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- produzione, allestimento e realizzazione di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione/concerti, corsi di teatro e musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di teatroterapia e musicoterapia;
- promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- attività di formazione mediante corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in teatroterapia e musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico;
- svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale;

• attività edito
nonché degli

L'Associazione

patrimonio sto

ricreativa e p

artistica e ludic

dal vivo.

Art. 5 - Per

dell'attività di v

Per il perseg

organismi, tra

Enti pubblici e

L'Associazione

competenti O

Sociale o Cu

dell'associazio

In ogni caso,

legislazione vi

L'Associazione

e/o collabora

finalità analog

Art. 6 - Ai s

diverse rispe

ultime, secon

L'individuazio

Art. 7 - Po

condividono g

Possono esse

condizione d

associazioni c

- attività editoriale mediante pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché dell'educazione permanente e dell'attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, del cinema, della danza e della musica dal vivo.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, regolamento e quanto deliberato dai competenti Organi dello Spettacolo, Federazioni teatrali o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Culturale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto. In ogni caso, l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della legislazione vigente.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe e affini.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 7 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Mario Di Benedetto

Francesco Giampà

Francesco

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali e ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

A tutti gli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Possono essere soci tutti coloro che, condividendone gli scopi e le finalità, presentano domanda scritta all'Associazione rispettando la seguente clausola: raggiungimento dell'età di 18 (diciotto) anni; i minori sotto espressa domanda e responsabilità dei genitori. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Tutti gli associati
costituiscono la
voto.

Art. 8 - La delibera
Consiglio direttivo
socio è annotata
L'Associazione

- Sono soci fondatori

- Sono soci di diritto
associazioni ed
dell'art. 35 CT

riportando i p
indirizzo di pos
tale soggetto e

- Sono soci di diritto
dell'Associazione

Si ammette in
Consiglio direttivo
alla valorizzazione
all'ente. Tali s
diritto al voto

Art. 9 - Il
all'interessato
giorni ha la fa
corso della sua

Art. 10 - I
dell'associazione
sociali e di svol
Ciascun socio
da evadersi en

Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali, come definito nel presente Statuto, e costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni associato può esercitare un solo voto.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'Associazione è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori.

- Sono soci fondatori coloro che l'hanno fondata;
- Sono soci ordinari coloro che operano nell'Associazione (tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente);
- Sono soci sostenitori coloro che, anche non prestando la loro collaborazione all'interno dell'Associazione, ne condividono gli scopi e le iniziative.

Si ammette inoltre la presenza straordinaria di "soci onorari" ossia di coloro che, nominati dal Consiglio direttivo, si siano distinti in modo particolare nell'ambito dei campi relativi agli scopi e alla valorizzazione dell'Associazione, e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'ente. Tali soci non saranno tenuti al pagamento della quota associativa ma non avranno diritto al voto nelle assemblee.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Marie Di Benedetto

Giuseppe

Fuoco

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'ammissione a socio dell'Associazione è subordinata:

- all'accettazione del presente statuto e del regolamento interno;
- all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- al pagamento della quota associativa annuale la quale è intrasmissibile e non rivalutabile;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di socio dà il diritto a partecipare alle attività sociali. I soci svolgeranno la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza e buona fede. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

- rassegnare
comunicazio

Art. 11 - La qu

a) per morte
enti);

b) per morosità

c) dietro prese
fermo l'obbligo

d) per esclusio

e) mancata pa
scopi dell'As

f) mancato ad
verso l'Asso

g) indegnità c
assenza, l'A

h) su delibera
scopi o al n

Perdono la qua

e/o comportar
regolamenti in

prolungata.

La perdita dell

esclusione di

all'Assemblea

Il recesso e l'e

Art. 12 - Sor

scelta ed in m

ed esclusivame

L'attività del v

- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte (o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti);
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione;
- e) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- f) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- g) indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l'Assemblea);
- h) su delibera del Consiglio Direttivo conseguentemente a comportamenti non consoni agli scopi o al regolamento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

VOLONTARI

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Off. di Benvenuto

Francesca

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15 - Gli organi

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) l'Organo
- d) il Revisore

Tutte le cariche

Art. 16 - L'Ass

diritto a un vo
presieduta di no

- almeno
- entro qu
- ogni qua
- quando

Per convocare
della prima co
almeno il giorno

Art. 17 - L'Ass

di lettera racco
sms, telefax o
garantiscano la
L'avviso di con
giorno con i pu
All'Assemblea
definitivo dell'A

Art. 18 - L'Ass

- discute e app
 - approva il bil
 - definisce il pr
 - procede alla
- dei component

Art. 15 - Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- . almeno una volta all'anno;
- . entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- . ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- . quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, avviso affisso in bacheca, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (ove previsto);
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

Marco Di Benedetto

Francesca Jampalio

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- redige la programmazione delle attività dell'Associazione;
- provvede su tutte le controversie interne all'associazione;
- delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in *sede straordinaria*:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e alla bisogna in sessione *straordinaria*.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, ove previsto: i bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Ciascun associato maggiorenne regola con il patto al compimento medesimi. È es

Art. 19 - L'As
associati, prese
all'avviso di co
qualunque sia
massimo di tre
È possibile l'int
del voto per
dell'associato c
Le deliberazion
L'Assemblea in
dei soci e delib
È preclusa la
irrogati dal Col

Art. 20 - Per le
associati e con
Per lo scioglim
voto favorevole

Art. 21 - Ne
responsabilità,
normalmente p
a scrutinio seg
Le deliberazion
dibattito da ap
e dal Segretari

Ciascun associato ha diritto a un voto. Hanno pertanto diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota annuale. Per i soci minori di età, in regola con il pagamento della quota annuale, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei probiviri (qualora eletto) in corso d'esecuzione.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, dopo elezione dei Consiglieri in Assemblea ordinaria o straordinaria.

Tutti gli incarichi sociali si intendono svolti a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive documentate.

In caso di mancato rinnovo del Consiglio Direttivo il precedente resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Cons

pone in essere o

che non sia risen

Nello specifico:

. elegge tra

. elegge tra

. elegge il b

. attua tutti

. cura l'esec

. predispon

. individua

. predispon

. discussione

. predispon

. all'Assemb

. conferisce

. assume e

. retribuzio

. propone

. organi soc

. riceve, ac

. ratifica e

. delibera

. convocare

. curare gli

. redigere

Alle riunioni de

consiglieri ma es

Art. 25 - In ca

Direttivo provved

esaurita, ovvero

i nuovi Consiglie

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- . elegge tra i propri componenti il presidente;
- . elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- . elegge il tesoriere e il segretario;
- . attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- . predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- . individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- . predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- . predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- . conferisce procure generali e speciali;
- . assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- . propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- . riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- . ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- . delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- . convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- . curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . redigere il regolamento interno dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se convocati, possono partecipare anche soci non consiglieri ma esclusivamente con funzione consultativa.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se

vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente, nominato in Consiglio direttivo tra i Consiglieri eletti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e sovrintende a quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato dal Presidente.

IL TESORIERE

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

re Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

na L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

re I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione;
- j) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Fondo comun
e donazioni, so
richiedere i con
Il Fondo comun
suo scioglimento
modo indiretto,
l'eventuale ava
statutariamente

Art. 34 - Il pat
opportuno per il
Le quote sociali
quota sociale rin
È vietata la di
comunque deno
componenti deg
scioglimento ind

Art. 35 - Oltre a
del Terzo Settore
a) libro c
b) regist
c) libro
trascritti a
d) libro c
organi so
e) libro c
tenuto a c

Gli associati ha
riguardanti l'Asso

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci o di terzi, atti di liberalità e donazioni, sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati. Gli associati non possono richiedere i contributi versati, né pretendere la propria quota in caso di recesso.

Il Fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, sia direttamente e sia indirettamente. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Francesco Ingrosso

René Di Benedetto